

Codice A1817B

D.D. 4 febbraio 2022, n. 237

**Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per l'occupazione con darsena coperta, scoperta e di area demaniale a terra sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mappali 413/parte e 1133 del Foglio n.12. Richiedente: Sig. Falciola Alessandro.**



**ATTO DD 237/A1817B/2022**

**DEL 04/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per l'occupazione con darsena coperta, scoperta e di area demaniale a terra sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mappali 413/parte e 1133 del Foglio n.12.  
Richiedente: Sig. Falciola Alessandro

In data 20/01/2022 con nota protocollo n° 411 (prot. di ricevimento n. 2487/A1817B del 21/01/2022) il Sig. Falciola Alessandro ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza consistente nel nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per l'occupazione con darsena coperta, scoperta e di area demaniale a terra sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mappali 413/parte e 1133 del Foglio n. 12.

All'istanza è allegato il file dell'elaborato grafico firmato digitalmente dall'Arch. M. Nerini Molteni in base al quale è individuato il mantenimento dell'occupazione dell'area di che trattasi. Inoltre in data 27/01/2022 con protocollo di ricevimento n° 3387/A1817B è pervenuta via PEC l'integrazione richiesta.

Successivamente, in data 03/02/2022 con protocollo di ricevimento n° 4533/A1817B sono pervenuti via PEC gli elaborati rettificativi che, per mero errore grafico, sostituiscono i precedenti.

A seguito del sopralluogo, dall'esame dell'elaborato presentato, dell'integrazione successiva ed infine degli elaborati rettificativi, il mantenimento dell'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

*determina*

che nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Falciola Alessandro possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento dell'occupazione con darsena coperta, scoperta e di area demaniale a terra sul Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO) interessante l'area censita al N.C.T. mappali 413/parte e 1133 del Foglio n.12.

L'occupazione dovrà essere mantenuta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal mantenimento delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
4. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
5. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare

amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

*I funzionari estensori:*

*Ing. F. Campagnoni*

*Arch. D. Dimauro*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'